

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

La Dott.ssa **Giovanna Volo**, nella qualità di Assessore Regionale per la Salute della Regione Siciliana, che interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Assessorato Regionale della Salute e, per l'effetto, domiciliato in Palermo, in Piazza Ottavio Ziino n. 24, da un lato;

e

Le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e del comparto del S.S.R., dall'altro, generalizzati nel documento che si allega al presente Protocollo;

Premesso che

- il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" prevede per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di instaurare rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato nonché contratti di lavoro flessibili;
- il D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 - in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - ha previsto un rimedio legislativo per il superamento della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili e, dunque, del precariato nella pubblica amministrazione;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 il quale, durante il picco dell'emergenza pandemica, ha introdotto eccezionali misure di reclutamento e contrattualizzazione del personale sanitario e non sanitario tese a fronteggiare la pandemia;
- in particolare, la legislazione emergenziale che si è succeduta ed il compendio normativo a cui la Amministrazioni e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attinto al fine di potenziare i servizi ospedalieri e territoriali per fronteggiare il crescente livello del contagio da Covid-19;
- tali misure eccezionali hanno determinato una diffusa contrattualizzazione "a tempo" del personale del Servizio Sanitario regionale anche per le esigenze connesse alla pandemia;
- che, al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale medico e sanitario, infermieristico e socio sanitario, il legislatore nazionale ha introdotto l'art. 1, comma 268, lett. b. della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 il quale prevede che gli Enti del S.S.N. "Ferma restando l'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il

personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo i criteri di priorità definiti da ciascuna regione”;

- Visto l'art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. n.165/2001 ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico...(omissis)”;

- Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, all'articolo 1 comma 528, prevede la proroga dei termini per la stabilizzazione ex art. 1 comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, a favore del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio e che la citata disposizione stabilisce altresì che gli Enti del Sistema sanitario nazionale potranno assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 anziché entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023 (invece che entro il 30 giugno 2022), di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale;

- Richiamata la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, così come integrata dalla circolare n. 1/2018;

- Visti gli atti d'indirizzo di cui alle note prot. nn. 16867 del 23 marzo 2022 e 018122 del 30 marzo 2022 dell'Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, con cui sono state impartite alle Aziende del S.S.N. indicazioni operative e chiarimenti inerenti alle procedure di stabilizzazione;

- Viste le circolari dell'Assessorato regionale della Salute del 29.12.2022 prot. n. 57540 avente ad oggetto “Personale impiegato durante l'emergenza Covid 19- Indicazioni operative” e del 28.02.2023 prot. n. 14487, avente ad oggetto “Legge di bilancio n. 234/2021, art. 1 comma 268 lett. b) e successive modifiche e integrazioni - Indicazioni”, i cui contenuti, nella parte d'interesse, devono intendersi qui riconfermati;

- Richiamata, altresì, la nota prot. n. 22/154/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome avente ad oggetto “Documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza Covid-19 nelle Aziende ed Enti del SSN”, la quale ha inteso fornire un contributo per una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte delle aziende ed enti del SSN specificando che “In relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi

computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”;

- **Vista** la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198) che, all'allegato 1, art. 4 stabilisce, che *“Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024. [...] All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”. [...] Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”;*
- **Considerato** che le disposizioni in esame introducono, dunque, talune novità rispetto alle originarie previsioni di cui all'art. 1, comma 268, lett. b) della legge n. 234/2021 ed, in estrema sintesi, viene esteso il periodo entro il quale si possono maturare i requisiti utili alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid, nonché viene ampliata la platea dei destinatari dei processi di stabilizzazione, ricomprendendo, oltre al personale sanitario e socio sanitario, il personale amministrativo, reclutato anche con contratti flessibili e anche qualora non più in servizio, fermi restando, in ogni caso, i limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 60/2019 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale;
- **Visto** il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 recante *“Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”* (c.d. Decreto Calabria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e, segnatamente, l'art.11;
- **Considerato** che risultano, in atto, vigenti e plurime normative sulle procedure di stabilizzazione e che pertanto appare necessario procedere, di intesa con le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e del comparto del S.S.R., a stabilire dei criteri generali al fine di realizzare un'applicazione uniforme della citata normativa nel Servizio Sanitario regionale;
- **Ritenuta** la necessità di dare seguito alla normativa sopra evocata, nell'ottica di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da Covid-19, procedendo in ordine di priorità con la stabilizzazione dei titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che attualmente prestano servizio presso le Aziende del SSR ed in possesso dei requisiti della sopra richiamata previsione normativa;
- **Considerato** che è comune intendimento delle parti – ciascuno per quanto di competenza – agire nell'esclusivo fine di migliorare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Regionale ai bisogni delle persone, al fine di rendere esigibile il diritto alla salute, e garantire il superamento del precariato nel comparto Sanità;

- **Ritenuto** necessario rafforzare, nel processo già avviato dall'Assessorato Regionale alla Salute, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria per acquisire ogni utile contributo per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione delle professionalità acquisite durante l'emergenza pandemica ed il superamento del precariato.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L.- Obiettivo

Le procedure dovranno essere rivolte alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 268, della l. n. 234/2021, come modificata dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2023, al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica da Covid-19.

II.- Aziende del Servizio Sanitario destinatarie

I contenuti del presente Protocollo si applicano a tutte le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, all'IRCSS "Bonino Pulejo", all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

III.- Personale destinatario e requisiti di ammissione

Ai sensi della vigente normativa e ferma restando l'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, alle Aziende e a gli Enti destinatari del presente Protocollo di cui al punto che precede, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, salvo diverse ed ulteriori disposizioni normative sopravvenute, è consentito assumere a tempo indeterminato:

- il personale, dirigenziale e non dirigenziale, sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio;
- il personale che abbia maturato o che maturerà al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Tale processo di stabilizzazione dovrà avvenire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

IV.- Indicazioni operative

Le Aziende, preliminarmente, devono aggiornare, entro trenta giorni dalla notifica del presente Protocollo, i rispettivi Piani di fabbisogno del personale in considerazione delle sopravvenute cessazioni di rapporti contrattuali, delle procedure di stabilizzazione *in itinere* nonché dei reclutamenti già perfezionatisi in applicazione di precedenti stabilizzazioni. Effettuato tale adempimento, le Aziende potranno avviare le procedure di stabilizzazione mediante adozione di avvisi di ricognizione aziendale del personale individuato al punto III, entro 60 giorni dalla notifica del presente Protocollo, tenendo conto anche di coloro i quali matureranno i requisiti di legge al 31.12.2023.

Tale procedura dovrà essere espletata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale opportunamente aggiornato, anche alla luce dell'attuazione delle misure previste dalla Missione 6 del PNRR, secondo le modalità sopra chiarite - e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

V. Criteri di priorità

Ferma restando l'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parti convengono di adottare i seguenti criteri di priorità:

- essere, al momento della pubblicazione dell'avviso di ricognizione, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Azienda procedente e di possedere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023;
- in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al dipendente reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica anche non più in servizio e che abbia maturato presso l'Azienda procedente i requisiti previsti dalla normativa in argomento;
- in subordine, la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio, reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge anche con contratti di diversa tipologia purché sia prevalente il periodo maturato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione con contratto a tempo determinato;
- in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica;
- in subordine, al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente, previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica.

Resta ferma, la possibilità per le Aziende, nelle more del completamento dei percorsi di stabilizzazione, di garantire il mantenimento in servizio del personale ove ritenuto necessario, sulla base di idonea e preventiva ricognizione dei fabbisogni aziendali, anche per assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Per il restante personale escluso dalle procedure di stabilizzazione sopra citate e che abbia maturato almeno 6 mesi di servizio durante il periodo dell'emergenza, per come sopra individuato, le Aziende e gli Enti del S.S.R. sono autorizzate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 10, a riconoscere un punteggio premiale nella valutazione *curriculare* pari a 0,3 per mese, sino ad un massimo di punti 7.

Qualora all'esito degli avvisi di ricognizione emergano posti disponibili inferiori al numero di personale avente diritto alla stabilizzazione, si avvierà una procedura di confronto tra l'Azienda e l'Assessorato regionale della Salute per individuare le soluzioni più idonee in coerenza al Piano del Fabbisogno Triennale del Personale e comunque entro i limiti del tetto di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ss.mm.ii.

VI. - Norme finali

L'Assessorato regionale della Salute si impegna ad impartire, con successiva direttiva da adottarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, le opportune disposizioni alle Aziende per dare concreta applicazione a quanto previsto dal medesimo Protocollo, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017.

Il medesimo Assessorato e le Organizzazioni sindacali - che sottoscrivono il presente Protocollo - si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento dei processi di stabilizzazione, aggiornando il

documento alla luce di eventuali e future disposizioni normative che potranno modificare in tutto o in parte l'ambito di applicazione del medesimo Protocollo.


Al fine di dare piena e uniforme esecuzione a quanto sopra concordato, le Aziende del S.S.R. dovranno attivare appositi tavoli aziendali di confronto sindacale.
Dall'attuazione del presente protocollo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo,

Per L'Assessore Regionale per la Salute:

(Dott.ssa Giovanna Volo)



Per le Organizzazioni Sindacali:

FEDIR MINGAINO SALVATORE ALESSANDRO

CIMO GIUSEPPE BENSIGNORE

CISL FP SICILIA PAOLO MONTERA

" " MARCO CORRADO

FED. CISL MEDICI ROSA BIANCAVITALE

URL SALVON

NURSING CGS

Alfredo Guerriero (ALFREDO GUERRIERO)
3/4/2023

